



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it

PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it

PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppisquadra@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 149 del 24 Giugno 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI SPORT E SALUTE

1.1. PARTE IL “ROADSHOW SPORT & SALUTE 2022”.

Quaranta tappe che toccheranno l'intera penisola italiana. I dati dimostrano come l'obesità tra i ragazzi sia in aumento, mentre i sedentari sono il 33,7% del nostro paese. Per questo Sport e Salute, insieme a Renault, Decathlon e Telepass, sarà in giro per la penisola con l'obiettivo di promuovere lo sport.

Il Tour2022 #piùsportpiùvita è un villaggio itinerante sotto forma di truck che al suo arrivo in ogni tappa del tour si "aprirà" trasformandosi in uno spazio di oltre 50 mq e 25 posti a sedere, pronto per essere utilizzato per incontri formativi, informativi, di ascolto e di confronto.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata attraverso il seguente link:
www.sportesalute.eu

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la lettera del Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, avv. Vito Cozzoli.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), del Sig. Pasquale Cariello (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Giugno 2022, ha adottato la seguente:

DECISIONE

SUPER COPPA PUGLIA – CALCIO A CINQUE

Gara: S.S.D. FUTSAL NOCI 2019 S.R.L. – A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO del 10/5/2022 in ordine al preannuncio di reclamo del 23/05/2022 presentato dalla ASD FUTSAL BYRE RUVO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 19/5/2022 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, a mezzo della quale veniva comminata la squalifica fino al 30/11/2022 al calciatore Sette Bartolo.

FATTO

Con preannuncio di reclamo depositato presso la segreteria della Corte d'Appello in data 23/05/2022, l'ASD FUTSAL BYRE RUVO impugnava la squalifica a tempo (fino al 30.11.2022) inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al giocatore Sette Bartolo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 19/05/2022. L'ASD FUTSAL BYRE RUVO concludeva il preannuncio in parola, riservandosi di **“meglio argomentare e motivare all'interno del reclamo che sarà presentato nel rispetto dei termini previsti dalla legge”**.

Nella nota di trasmissione della PEC inviata in data 23/05/2022 (contenente in allegato unicamente il preannuncio di reclamo), l'ASD FUTSAL BYRE RUVO precisava **“preannuncio di reclamo avverso decisione comunicato n. 86”**.

In via preliminare, occorre rilevare la tardività del preannuncio di reclamo, per violazione dell'art. 76 commi 2 del C.G.S., il quale prevede espressamente che: **“il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.**

Con espresso riferimento al mancato deposito del reclamo, si cita la normativa prevista dall'art. 76 comma 3 del C.G.S. che, sul punto, stabilisce: **“il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare”**. Dunque, a norma del citato articolo, non sorge alcun obbligo alla pronuncia da parte della Corte D'Appello adita, nei casi in cui non sia stato depositato l'atto di gravame nel termine espressamente indicato dal Codice di Giustizia sportiva.

Il comunicato ufficiale è stato pubblicato giovedì 19/05/2022 e, pertanto, il termine su indicato per la trasmissione del preannuncio di reclamo scadeva in data 21/05/2022. Con riguardo al tempestivo deposito del reclamo, tale adempimento scadeva in data 24.05.2022.

Tanto premesso, l'ASD FUTSAL BYRE RUVO ha trasmesso unicamente il preannuncio di reclamo in data 23/05/2022, ben oltre il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S.T., previsto dall' art. 76 co. 2 C.G.S.

Il Collegio ritiene in questo caso superfluo valutare la possibilità di un contestuale invio del preannuncio e del reclamo, in forza di quanto specificato nell'oggetto della comunicazione trasmessa a mezzo Pec in data 23.05.2022 e del contenuto del preannuncio di reclamo, il quale specifica “la riserva di meglio argomentare e motivare all'interno del reclamo - che sarà presentato nel rispetto dei termini previsti dalla legge”. Ad oggi, tale atto di gravame non risulta essere stato trasmesso alla segreteria della Corte Sportiva di Appello, che dunque non è tenuta a pronunciarsi in forza di quanto disposto dall' art. 76 comma 3 del C.G.S.

Pertanto, il Collegio rileva preliminarmente la tardività del deposito del preannuncio di reclamo trasmesso alla segreteria della Corte Sportiva di Appello e, in aggiunta, il mancato deposito del reclamo nei termini previsti dall'art. 76 ai commi 2 e 3 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), del Sig. Pasquale Cariello (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 giugno 2022, ha adottato la seguente

DECISIONE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – PLAY OUT

Gara: A.S.D. HELLAS LATERZA – A.S.D. ATLETICO PEZZE 2011 del 22/5/2022 (Reclamo della società A.S.D. HELLAS LATERZA, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 140 del 26/5/2022 del Comitato Regionale Puglia.

FATTO

Con reclamo depositato presso la segreteria della Corte d'Appello in data 30/05/2022, preceduto da preannuncio del 27/05/2022, **l'ASD HELLAS LATERZA** impugnava la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 140 del 26/05/2022, con la quale erano state inflitte 6 giornate di squalifica al giocatore Dobrozi Desantil.

La reclamante concludeva il gravame chiedendo l'annullamento della sanzione, ovvero una congrua riduzione della squalifica, nella misura "*diversa ritenuta di giustizia*".

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 13 giugno 2022, è comparso per l'A.S.D. Hellas Laterza - munito di procura - l'avv. Vito Passarelli del Foro di Taranto il quale, riportandosi ai motivi del reclamo, ne chiedeva l'integrale accoglimento.

L'avv. Passarelli, in sede di audizione, ha insistito - in particolare - sulla circostanza che il comportamento del calciatore Dobrozi, mai espulso in 150 partite disputate tra Eccellenza e Promozione Pugliese, non era stato connotato da una gravità tale da giustificare l'entità della sanzione inflitta. Tanto avrebbe potuto essere rilevato anche dal referto arbitrale, ove risultava chiaramente che la descrizione della condotta del giocatore non poteva in alcun modo essere qualificata come violenta.

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti del giudizio ed espletata la richiesta audizione, ha deciso il caso con le seguenti

MOTIVAZIONI

Preliminarmente il Collegio giudicante ha rilevato l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, per violazione dei termini procedurali previsti per l'accesso agli Organi di Giustizia Sportiva, così come fissati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 161/A del 04/02/2022, pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n. 90 del 10/02/2022.

Con detto comunicato federale, infatti, era stabilita, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati dalla data di pubblicazione del medesimo Comunicato sino al termine delle competizioni, l'abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, relativamente alle gare di Play Off e Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2021/2022).

Precisamente era deliberato che, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale, il **termine per presentare il preannuncio di reclamo**, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti ed al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, era **fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo**. Invece, **il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale**, trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni, era **stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione** (C.U. N. 161/A del 04.02.2022 - FIGC).

Il Comunicato Ufficiale n. 140 del Comitato Regionale Puglia è stato pubblicato giovedì 26/05/2022 e, pertanto, il termine per la presentazione del preannuncio di reclamo scadeva alle ore 24.00 dello stesso giorno, mentre quello per il deposito del reclamo scadeva, in ogni caso, il giorno successivo (27.05.2022) entro le ore 10.00.

L'ASD Hellas Laterza ha, dunque, trasmesso tardivamente sia il preannuncio - inviato venerdì 27/05/2022 alle ore 22:02 - che il reclamo, trasmesso solo in data 30/05/2022 alle ore 12:06.
L'inammissibilità del reclamo non consente, pertanto, alcuna valutazione nel merito del gravame.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, poiché depositato oltre i termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 161/A del 04/02/2022, pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n. 90 del 10/02/2022;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTO (Relatore) e dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), del Sig. Pasquale Cariello (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Giugno 2022, ha adottato la seguente

DECISIONE

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – PLAY OFF**

Gara: A.S.D. VALESIO SPORT TORCHIAROLO – A.S.D. VIRTUS CALCIO MESAGNE del 22/5/2022 in ordine al reclamo presentato dalla società A.S.D. VIRTUS CALCIO MESAGNE, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi, di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del 26/5/2022 della Delegazione Provinciale di Brindisi, a mezzo della quale veniva comminata la squalifica fino al 31/12/2022 al calciatore Morieri Antonio.

FATTO

Con reclamo depositato presso la segreteria della Corte d'Appello in data 31/05/2022, **l'ASD Virtus Calcio Mesagne** impugnava la squalifica a tempo (fino al 31.12.2022) inflitta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Brindisi al giocatore Morieri Antonio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26/05/2022. La reclamante concludeva il gravame chiedendo un'equa riduzione della squalifica, rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 13 Giugno 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

* * *

Nel corso dell'udienza fissata dalla Corte adita in data 13.06.2022 è comparso per l'A.S.D. Virtus Calcio Mesagne il sig. Samuele Calia, con delega del presidente della società, il quale si riportava integralmente ai motivi del reclamo proposto ed insisteva per il suo accoglimento.

Il sig. Calia, in sede di audizione, sosteneva una ricostruzione dei fatti oggetto di valutazione in netto contrasto con quanto riportato dall'Arbitro nel supplemento di gara ed affermava testualmente: *"in seguito alla ricezione degli atti ufficiali di gara abbiamo trasmesso un verbale della Polizia Locale di Torchiarolo, dal quale si evince che il loro intervento non era stato necessario, in quanto non si erano verificati eventi che lo richiedessero. Il calciatore la cui squalifica è oggetto di reclamo ci ha dichiarato che al fatto era presente un carabiniere – che avrebbe constatato l'assenza di contatto tra il tesserato e l'assistente dell'arbitro"*.

In via preliminare si deve però rilevare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, per violazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come fissati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo del comunicato ufficiale n. 161/A del 04.02.2022 - pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n. 90 del 10/02/2022.

A norma degli artt. 65, 66 comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del C.G.S., il citato Comunicato Ufficiale deliberava l'abbreviazione dei termini procedurali nei giudizi proposti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, relativamente alle gare di Play Off e Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2021/2022).

Precisamente, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale **"il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo. Invece, il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale, trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni, è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione"** (C.U. N. 161/A del 04.02.2022 - FIGC).

Il comunicato ufficiale n. 70 è stato pubblicato giovedì 26/05/2022 e, pertanto, il termine su indicato per la presentazione del preannuncio di reclamo scadeva alle ore 24.00 del 26.05.2022: invece il termine per il deposito del reclamo scadeva venerdì 27.05.2022 alle ore 10.00.

L'**ASD Virtus Calcio Mesagne** ha trasmesso tardivamente sia il preannuncio che il reclamo, il primo inviato venerdì 27/05/2022 alle ore 11:33 ed il secondo trasmesso solo in data 31.05.2022 alle ore 15:54, entrambi ben oltre i termini fissati per tali adempimenti.

Tanto premesso, il Collegio giudicante non può compiere alcuna valutazione che entri nel merito dei fatti oggetto di reclamo, in forza dello sbarramento preliminare rappresentato dal mancato rispetto dei termini procedurali previsti per la proposizione dell'atto di impugnazione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, la cui inosservanza comporta *de plano* l'inammissibilità dello stesso atto di gravame.

In conclusione la Corte, uniformandosi a quanto deliberato nel Comunicato Ufficiale n. 161/A in data 04.02.2022 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n. 90 del 10/02/2022 - **rileva l'inammissibilità del preannuncio di reclamo e del reclamo presentati dalla ASD Virtus Calcio Mesagne, poiché in violazione dei termini procedurali abbreviati previsti per i procedimenti instaurati dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di Play Off e Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e calcio a 5 maschili e femminili della LND.**

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di ritenere il reclamo inammissibile, per violazione dei termini procedurali previsti dal Comunicato Ufficiale n. 161/A del 04/02/2022 della F.I.G.C., pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n. 90 del 10/02/2022;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/06/2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci